

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE**

in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale dell'anno [REDACTED]
vertente tra

Parte_1

Parte_2

attori opposti, con l'avvocata [REDACTED]

e

[REDACTED] e per essa la procuratrice

Controparte_1

convenuta opposta, con gli avvocati [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14 novembre 2024, e perciò per la parte opponente come da atto di citazione in opposizione, e per la convenuta opposta come da comparsa di costituzione

MOTIVAZIONE

1. Lo svolgimento del processo.

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] (RG n. [REDACTED]) del 12 aprile 2023 il giudice des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a *Parte_1* *Parte_2* *Controparte_2* ed *Controparte_3*

soci illimitatamente responsabili della [REDACTED] di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente [REDACTED] e per essa alla procuratrice *Controparte_1*

[...] entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € [REDACTED] oltre agli interessi dal

dovuto al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € [REDACTED] per compensi ed € 406,50 per anticipazioni, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione i soli intimati [REDACTED] *Parte 1* e [REDACTED] *Parte 2* [...] contestando sotto vari profili la pretesa azionata dalla parte ricorrente.

Gli attori oppositori contestavano in sintesi: *i*) la carenza di prova della titolarità del credito in capo a Revalea s.p.a., non avendo la stessa fornito la prova dell'inclusione dei crediti già vantati da [...] *Parte 3* tra quelli oggetto delle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. avvenute da *Cont* a [...] *Controparte 1* e da quest'ultima a [REDACTED] *ii*) la mancata prova dell'an e del quantum dei crediti azionati in via monitoria, per mancata produzione integrale degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione dei saldaconto ex art. 50 T.U.B.; *iii*) il mancato esperimento da parte della convenuta della procedura di mediazione obbligatoria; *iv*) la mancata previa escussione della società, proprietaria di immobili, di facile e pronta liquidabilità.

Tanto premesso gli oppositori chiedevano che, previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività del decreto, fosse revocato l'opposto decreto e accertato che nulla era dovuto dalla opponente in favore della convenuta, stante la mancanza di legittimazione di [REDACTED] e comunque la mancata prova dell'an e del quantum della pretesa azionata; con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva [REDACTED] contestando ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, chiedendo che, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo [REDACTED] e concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, fosse rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, con conferma integrale dell'opposto decreto, ovvero, in via subordinata, fossero condannati gli oppositori a pagare, in favore di [REDACTED] in via tra loro solidale, l'importo di € [REDACTED], oltre interessi, ovvero la diversa somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio; con vittoria delle spese di lite.

Con decreto in data 10 novembre 2023 il G.I. autorizzava la chiamata del terzo, chiamata che non avveniva stante il mancato rispetto del termine a comparire (e l'omessa citazione del terzo all'udienza alla quale la causa veniva rinviata).

Quindi all'udienza del 14 novembre 2024 il G.I., ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni; infine, all'esito della discussione orale, avvenuta all'udienza del 3 dicembre 2024, questo giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 prima della decisione in ordine alla provvisoria esecutività.

All'udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente ha eccepito il mancato ricorso, da parte della convenuta opposta, alla procedura di mediazione obbligatoria.

Orbene rileva il giudicante come le disposizioni che prevedono la necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 6, lett. a, D.Lgs. n. 28/2010); dal momento che questo giudice ha omesso la decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto, avendo ritenuto la causa documentale e matura per la decisione, invitando le parti a concludere immediatamente nel merito ex art. 281 sexies c.p.a., non si è verificata alcuna causa di improcedibilità.

3. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.

L'eccezione è fondata.

Ed invero secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 24798 del 5 novembre 2020; cfr. anche Sez. I. sent. n. 4116 del 2 marzo 2016).

A tale proposito osserva il giudicante come la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell'oggetto (ovvero in un allegato) dell'atto notarile in data 25 giugno 2021 di cessione in blocco (da *Parte_3* a *Controparte_1* dante causa dell'odierna convenuta opposta), non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco.

Né può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocamente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U. (cfr. doc. 3 di parte convenuta opposta); ed invero, anche l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, citato da parte convenuta, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che "gli elementi

comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – ciò che certamente non può dirsi nel caso che ci occupa.

Ed invero non risulta inequivocamente che i crediti già vantati da *Parte_3* nei confronti degli odierni opposenti fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco a *Controparte_1* dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in blocco di “un portafoglio di crediti pecuniari ... relativi a contratti di finanziamento ... al cui codice rapporto il venditore abbia attribuito il codice identificativo KA ... risultanti da apposita lista contenente i relativi codici rapporto pubblicata sul sito internet di *Controparte_1* – ciò da cui si evince che non risulta la cessione in blocco di tutti i crediti aventi determinate caratteristiche, ma che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto (né producibile, trattandosi di un sito internet, suscettibile di essere variato in qualunque momento, essendo di formazione unilaterale da parte della convenuta, oltre che modificabile ad opera della convenuta medesima); senza contare che nessuno dei contratti genetici dei rapporti azionati in via monitoria è contraddistinto dal codice KA.

Ciò da cui discende che, in accoglimento della eccezione sollevata tempestivamente da parte opponente, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo a [REDACTED]

4. Conclusioni.

In conclusione da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti degli odierni opposenti.

Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.

5. Spese.

Le spese seguono la soccombenza; la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dagli opposenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € [REDACTED] in complessivi € [REDACTED] per anticipazioni ed € [REDACTED] per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 14 aprile 2023 al n. ██████████ ord. nei confronti di *Parte_1* [...] e *Parte_2* rigetta la domanda proposta da ██████████ nei confronti di *Parte_1* [...] e *Parte_2* condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dei predetti opposenti, della somma complessiva di € ██████████, di cui € ██████████ per anticipazioni ed € ██████████= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite. Così deciso in Brescia il 9 dicembre 2024

Il giudice
dott. Carlo Bianchetti

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209